

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

99.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1983

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori MELANDRI ed altri: Tutela della ceramica artistica (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3442)	1153
PRESIDENTE	1153, 1156
LAFORGIA ANTONIO	1155
OLIVI MAURO	1154
REBECCHINI FRANCESCO, Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato	1156
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori BRUGGER ed altri: Salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Approvato dalla X Commissione del Senato) (3625)	1156
PRESIDENTE	1156, 1157
CERRINA FERONI GIANLUCA	1157
CITARISTI SEVERINO	1157
DUJANY CESARE, Relatore	1156
FRASNELLI HUBERT	1157

La seduta comincia alle 9,30.

MAURO OLIVI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Melandri ed altri: Tutela della ceramica artistica (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Melandri ed altri: « Tutela della ceramica artistica », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1982.

Ricordo alla Commissione che in una precedente seduta io stesso ho svolto la relazione sul provvedimento. Comunico inoltre che la V Commissione bilancio ha

espresso sull'articolo 12 del provvedimento in esame parere favorevole, a condizione che il secondo comma sia sostituito con il seguente: « Al relativo onere per l'esercizio finanziario 1983, valutato in lire 75 milioni si provvede mediante riduzione dei capitoli 4507, 4544, 4543 e 6032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario rispettivamente per lire 20 milioni, 20 milioni, 10 milioni e 25 milioni ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAURO OLIVI. Intervengo nella discussione per chiarire la posizione del nostro gruppo in merito al provvedimento in esame. In relazione alla critica — che io considero ingiusta e parziale — che ci è stata rivolta soprattutto nel Faentino, zona in cui questo provvedimento è maturato, di aver ostacolato l'iter di questo provvedimento, debbo rilevare che non vi è stata da parte nostra nessuna azione particolarmente ostile a questa proposta di legge; abbiamo solo osservato come i suoi contenuti dovessero essere profondamente modificati in quanto non tiene in alcun conto la discussione avvenuta in Parlamento relativamente all'elaborazione di una nuova legge-quadro dell'artigianato, né i principi ispiratori della legge n. 860 del 1956. Mi permetto di rilevare una profonda diversità qualitativa fra il testo che ci è pervenuto dal Senato in materia di ceramica e quello — sempre pervenuto dal Senato — relativo alla legge-quadro sull'artigianato.

Voglio sottolineare, a prescindere da quella che sarà la nostra valutazione di merito sul provvedimento che andiamo a discutere, che notiamo una profonda differenza nei due testi che sconfinano addirittura in una permissività assoluta. Ad esempio, si fa spazio a strutture che hanno caratteristiche di corporazione più che a strumenti di controllo democratico, in un settore quanto mai controverso quale quello relativo alla qualità della ceramica, mentre ho l'impressione che sull'altro pia-

no — quello della legge-quadro sull'artigianato — si sia proceduto con rigore positivo.

Per quanto riguarda in particolare il testo oggi al nostro esame, la nostra opinione è che non si dovrebbe puntare in via prioritaria ad una « conservazione del mestiere », così come è scritto nel testo stesso, ma ad una valorizzazione e ad una promozione della produzione dal punto di vista qualitativo sia pure in collegamento con le tradizioni locali. Credo anche che vadano considerate in uno stretto legame le questioni legate alle singole realtà produttive alle tradizioni artistiche, anche se sono dell'opinione che si debba evitare di difendere solo le produzioni di elevato contenuto artistico, destinate ad un ristretto mercato.

La proposta di legge in questione introduce il requisito del « marchio d'origine », mentre avremmo preferito altri requisiti legati alla peculiarità del settore, anche perché siamo fermamente contrari alla indicazione di chi deve gestire tali marchi; a nostro avviso si dovrebbe realizzare una partecipazione delle regioni, che invece sono completamente tagliate fuori dalla gestione e dalla concessione di tali marchi.

Inoltre, siamo fermamente contrari alla definizione di « bottega d'arte », nel senso che riteniamo si debba parlare di imprese che producono ceramiche d'arte. Il marchio stesso deve essere previsto solo per i produttori, escludendo i venditori, anche perché va considerato che nel settore della ceramica artistica la grande maggioranza delle imprese ha carattere artigianale.

I « Comitati di disciplinare », che dovrebbero operare nell'ambito della nuova normativa sull'artigianato, non hanno la partecipazione regionale, né quella delle commissioni provinciali dell'artigianato. A nostro avviso vi sono pericoli di corporativismo a favore di una ristretta cerchia di imprese, che consorzandosi privatizzerebbe funzioni pubbliche.

Anche la definizione di « registro degli operatori » non ci convince, perché in questo modo vengono introdotti soggetti

che nulla hanno a che vedere con la creazione del prodotto artistico, vale a dire i grossisti. A nostro avviso sarebbe meglio prevedere la definizione di « registro dei produttori d'arte »; inoltre ai consorzi non dovrebbero essere affidati compiti di natura pubblica quali quelli del controllo e della vigilanza, poiché gli stessi dovrebbero occuparsi solo di valorizzazione e promozione dello sviluppo delle imprese della ceramica. Del resto si tratta di una concezione che abbiamo seguito nel dibattito relativo alla nuova normativa sull'artigianato e va considerato che la proposta di legge oggi al nostro esame sarà approvata prima che la legge quadro sull'artigianato concluda il suo iter parlamentare; ciononostante ai principi generali che sono alla base di tale legge-quadro, va ispirato il provvedimento di tutela della ceramica artistica.

Infine desidero dire che anche da parte nostra vi è l'assenso per l'approfondimento delle questioni ora sottolineate in sede di Comitato ristretto.

ANTONIO LAFORGIA. Vorrei anzitutto dire che sulla validità del provvedimento non vi sono dubbi, il settore della ceramica artistica necessita di un intervento, che serva a fermare il degrado progressivo che il settore stesso ormai manifesta.

Accanto a questo prioritario obiettivo il provvedimento al nostro esame mira ad incentivare e a sviluppare questo tipo di attività cui è legata non solo una tradizione, ma una immagine stessa del nostro paese nell'ambito dei mercati internazionali. Esigenza quindi di fondo del provvedimento è quella della promozione, assieme a quella della tutela. Aver considerato solo l'obiettivo — giusto e validissimo — della tutela d'origine e non anche quello dello sviluppo e della promozione della produzione e della sua collocazione non solo sul mercato interno ma soprattutto in quello esterno, stanti le enormi difficoltà che le piccole imprese operanti in questo settore registrano nel collocamento dei propri prodotti, mi pare costituisca il grave limite di questo provvedimento, anche

se complessivamente la mia valutazione è positiva. Si tratta infatti di un provvedimento che vuole intervenire a tutela del valore, dell'autenticità e genuinità del prodotto artistico nel settore della ceramica che opera in numerose regioni del nostro paese, con una presenza di oltre 3000 aziende. Vi è da parte nostra l'esigenza di una visione del problema un po' più ampia, in modo da rendere il provvedimento effettivamente rispondente a questa funzione di tutela di origine del prodotto, oltreché alla funzione di incentivazione e di sviluppo del prodotto stesso.

Inoltre ritengo che nell'esame particolareggiato del provvedimento — da effettuare in sede di Comitato ristretto per la cui costituzione concordiamo — si debba correggere una sorta di difetto storico che la proposta di legge ha, per il semplice fatto di essere stata esaminata ed approvata dal Senato mentre ancora non era stata esaminata ed approvata la legge-quadro sull'artigianato. Vi sono, rispetto al quadro complessivo dei principi e dei riferimenti che questo settore deve avere delle discrasie inaccettabili. È necessario pertanto un raccordo per evitare l'anomalia di una normativa tesa a tutelare l'origine di luoghi e di idoneità del prodotto rispetto ad una normativa complessiva che dovrà riguardare l'intero settore dell'artigianato italiano, cui quello della ceramica appartiene.

Un'altra esigenza da tener presente è quella di evitare, attraverso una normativa eccessivamente rigida tesa alla tutela e alla regolamentazione di origine, con il conseguimento dei relativi certificati, di soffocare il settore impedendo che idee nuove, tecniche nuove, energie nuove, si affermino in esso. È necessaria allora una formulazione delle norme abbastanza elastica per impedire che vi sia una sorta di impermeabilizzazione del settore che non consenta di acquisire nuovi e necessari contributi.

Concludendo, confermo la piena disponibilità del nostro gruppo a dare tutto l'apporto necessario per far sì che nel più breve tempo possibile il provvedimento,

eventualmente emendato e opportunamente integrato, possa essere approvato e diventare pertanto operativo.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda la forma del provvedimento non c'è dubbio che ci siano parecchi punti da rivedere in quanto molte norme appaiono farraginose e confuse. Occorre però decidere, per quanto riguarda la sostanza, se si vuole mantenere la filosofia del provvedimento che mi sembra ponga in concreto l'esigenza di tutelare la ceramica artistica evitando, per quanto possibile, la concorrenza sleale nel settore e il progressivo impoverimento dello stesso. Se questi sono i fini che ci proponiamo allora il discorso va messo a punto cercando nel contempo di rendere il provvedimento più snello e meno confuso. Mi preoccupa meno il problema di attendere il varo della legge-quadro sull'artigianato. Sia chiaro, il Governo è favorevole a un sollecito esame di questa legge-quadro, ossia la Commissione può procedere all'esame dell'uno o dell'altro provvedimento senza preclusione.

In sede di Comitato ristretto cercheremo di dare il nostro contributo per rendere più agile la proposta di legge, ma crediamo non ci si debba discostare dalla filosofia che lo anima e che ha ispirato i colleghi senatori a presentarla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Come relatore raccolgo con grande interesse il contributo critico, ma costruttivo, degli interventi degli onorevoli Olivi, Laforgia e del rappresentante del Governo che testimoniano la volontà della Commissione di portare a compimento un provvedimento minore, ma pur tuttavia significativo.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Brugger ed altri: Salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di conferimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Brugger, Mitterdorfer, Fontanari, Segnana, Salvaterra, Vettori e Mascagni: « Salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia », approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 luglio 1982.

L'onorevole Dujany ha facoltà di svolgere la relazione.

CESARE DUJANY, *Relatore*. Il provvedimento in esame tende a eliminare alcune incongruenze contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 208. Alcuni dei problemi contenuti in questa legge hanno già interessato la nostra Commissione a suo tempo e successivamente alcune anomalie sono state poste in risalto nella seduta plenaria del Senato in data 13 maggio 1982, in quella occasione furono presentati su iniziativa del senatore Brugger ed altri degli emendamenti che poi vennero ritirati per evitare ritardi nella approvazione del testo legislativo la cui urgenza era stata posta in risalto dal Governo e da tutta l'Assemblea. Però, il Senato in quella sede prese atto di una mancata valutazione delle competenze istituzionali delle province autonome di Trento e Bolzano, con la conseguenza possibile e rischiosa di un contenzioso di fronte alla Corte costituzionale.

La presente proposta di legge tende quindi a salvaguardare tali competenze, togliendo le incongruenze contenute in par-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1983

tiolare dalla legge n. 308 del 1982, che delibera appunto su materia trasferita alle regioni, senza tenere conto di una norma specifica già contenuta nell'articolo 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

Auspico pertanto una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

HUBERT FRASNELLI. Mi associo a quanto dichiarato dal relatore.

GIANLUCA CERRINA FERONI. Debbo esprimere alcune perplessità sul secondo comma dell'articolo unico del provvedimento al nostro esame, laddove si dice che le quote di stanziamento di cui all'articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di Trento e Bolzano a norma dell'articolo 78 dello Statuto speciale.

A mio avviso questa formulazione non riguarda solo le materie che la legge n. 308 delega alla competenza delle regioni, ma tutta la normativa di tale legge, cioè anche la materia riservata alla competenza statale. Mi riferisco in particolare alla produzione combinata di energia-calore o comunque da fonti rinnovabili.

A mio avviso deve essere attentamente valutata quella parte di competenze che potranno essere esercitate direttamente dalle province autonome di Trento e Bolzano poiché con l'attuale formulazione ci

si riferisce a materie non delegate alle regioni, ma allo Stato.

SEVERINO CITARISTI. La questione sollevata dal collega Cerrina, mi sembra abbia fondamento perché un conto è attribuire alle province autonome di Trento e Bolzano le quote dello stanziamento già attribuite dalla legge in questione alle regioni, altro conto è attribuire anche le quote riservate allo Stato. A tale scopo sarebbe opportuno modificare il secondo comma dell'articolo unico nel senso di indicare chiaramente quali sono le quote dello stanziamento complessivo di cui alla citata legge, che debbono essere devolute alle province autonome di Trento e Bolzano, magari previo parere della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere. Data la concomitanza dei lavori d'Assemblea sospendo la seduta, auspicando che nel frattempo la V Commissione esprima tale parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO